

Alla commissione della Gestione,

Gentili signore,

Egregi signori,

Le "indiscrezioni" trapelate dalla stampa sull'impostazione che starebbero prendendo i lavori commissionali relativi alla mia richiesta di restituzioni sul tema "Pensionopoli" mi spingono a questa presa di posizione.

Ai sensi dell'articolo 55 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato trasmetto questo mio scritto anche al Procuratore Generale Andrea Pagani.

1 Premessa

E' doveroso ricordare che al centro della problematica, così come per i rimborsi spese e diritti di carica, vi è il fatto che i Consiglieri di Stato decidono su tematiche pecuniarie che li riguardano direttamente e personalmente, abusando della loro posizione.

Inoltre, nel caso di specie, non risultano affatto chiare le dinamiche che hanno condotto i membri del Consiglio di Stato ad adottare tali decisioni, così come non è dato sapere il grado di coinvolgimento – nel corso degli anni- di eventuali terze persone. Terze persone che, sempre da indiscrezioni della stampa, vengono ora utilizzate dal Consiglio di Stato o/e dalla sottocommissione come testimoni o periti quando di fatto esse sono parti in causa.

2 Supplemento sostitutivo AVS/AI

Per decisione dello stesso Consiglio di Stato (!) ogni ex Consigliere di Stato riceve, dal momento della sua uscita dall'Esecutivo fino al percepimento della rendita AVS ordinaria (65 o 64 anni), **una rendita annua di fr. 22'560** (supplemento sostitutivo AVS/AI).

Rendita che però, per i membri del Governo uscenti, non trova nessuna base legale, né nella Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, né nel Regolamento di previdenza dell'IPCT (precedentemente nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato).

E' opportuno ricordare come ciò avviene. All'uscita dall'Esecutivo di ogni suo membro, il Consiglio di Stato approva una singola risoluzione con la quale, sulla base degli anni di servizio e della situazione familiare (eventuali figli agli studi o minori di 16 anni) viene definita la rendita vitalizia con l'aggiunta, illegale, del supplemento sostitutivo AVS/AI di fr. 22'560.

Nel corso degli ultimi decenni tale risoluzione veniva preparata dall'ex vice-direttore della cassa pensione dei dipendenti dello Stato (ora Istituto di previdenza del Canton Ticino) consulente in materia pensionistica al servizio del Consiglio di Stato e – sembrerebbe!- anche della sottocommissione finanze. Sarebbe opportuno ed interessante sapere quali competenze e formazione nel campo attuariale e pensionistico aveva questo funzionario tutt'ora attivo quale consulente in materia pensionistica per il Consiglio di Stato.

Va anzitutto rilevato che, nella legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, semplicemente non vi è nessun riferimento a tale rendita.

Anche ammesso e non concesso che per i Consiglieri di Stato possano valere le disposizioni contenute nel Regolamento di previdenza dell'IPCT (precedentemente nella Legge sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato) **nessuno degli ex Consiglieri di Stato, nel corso degli ultimi 20 anni, adempiva (ed adempie) i presupposti minimi per avere diritto a una rendita annua di 22'560 franchi quale supplemento sostitutivo AVS.**

Infatti, il Regolamento di previdenza dell'IPCT (così come faceva la precedente legge) condiziona il diritto al supplemento sostitutivo al raggiungimento dei 58 anni d'età. Inoltre, per poter beneficiare della rendita piena (22'560 franchi annui), bisogna aver accumulato 35 anni di servizio presso l'Amministrazione cantonale.

Negli ultimi 20 anni nessuno degli ex Consiglieri di Stato ha adempiuto ad alcuno di questi due criteri, peraltro cumulativi. Pertanto, tutto quanto da loro incassato quale supplemento sostitutivo AVS/AI è da ritenersi indebitamente percepito, poiché versato senza la necessaria base legale; in parole povere, **è da considerarsi palesemente illegale.**

A questa conclusione giungono anche due perizie giuridiche. Una fatta allestire, dall'MPS, al professor Etienne Grisel, l'altra fatta allestire dalla sottocommissione stessa al consulente giuridico del GC, avv. Tiziano Veronelli.

Come confermato dal Consiglio di Stato, dal 1998 a 2018, 11 ex Consiglieri di Stato hanno incassato il contributo sostitutivo per un totale pari a circa 2 milioni di franchi.

3 Riscatto degli anni di contribuzione

In base all'attuale Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, un Consigliere di Stato può riscattare anni di contribuzione così da migliorare il proprio vitalizio al momento dell'uscita dall'Esecutivo cantonale.

Come dichiarato dal Consiglio di Stato nella risposta all'interpellanza MPS del 3 ottobre 2018, nel corso degli ultimi 20 anni sono stati 6 i Consiglieri di Stato che hanno esercitato tale facoltà. Dalle informazioni raccolte dall'MPS il riscatto medio è di 4 anni (una legislatura).

Ad una mia precisa domanda sul costo di un anno di riscatto, il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali ha risposto che il calcolo della somma da versare per

il riscatto di anni di contribuzione mancanti avviene come per il personale assoggettato all'ICPT: ovvero sulla base di tabelle attuariali (EVK 2000), le quali sono calibrate su un'età di pensionamento media di 62 anni, e applicando il quoziente di 1/40 (essendo 40 il numero di anni contributivi necessari al conseguimento della rendita massima del 60% per i dipendenti dello Stato ancora soggetti al sistema del primato delle prestazioni). **Secondo indiscrezioni giornalistiche, ciò corrisponderebbe, per i Consiglieri di Stato, a circa 50'000 franchi per un anno di riscatto.**

Nel corso degli ultimi 20 anni tutti gli ex Consiglieri di Stato (con un'eccezione) hanno lasciato la carica molto prima dei 62 anni. In media, così come anche indicato in un messaggio del Consiglio di Stato, verso i 52 anni. Per raggiungere il massimo della rendita bastano inoltre 15 anni di presenza nell'Esecutivo. I due criteri base per la determinazione del costo del riscatto (età pensionabile e anni di contribuzione) sono diversi e molto più vantaggiosi per i membri del Consiglio di Stato in rapporto al personale dell'amministrazione pubblica.

Anche per questa posizione il Movimento per il Socialismo ha fatto capo ad un espetto attuariale al fine di avere un calcolo reale del costo di un anno di riscatto. Le conclusioni a cui è giunto è che il costo di un anno di riscatto varia tra fr. 230'481 (con un'età pensionabile di 61 anni) e fr. 332'372 (con un'età pensionabile di 49 anni). Cifre molto lontane da quanto sembrerebbe abbiano pagato i 6 ex Consiglieri di Stato. Una differenza media di circa 230'000 franchi per ogni anno di riscatto.

Se i 6 ex Consiglieri di Stato hanno riscattato 4 anni abbiamo un totale di 24 anni moltiplicati per 230'000 per un totale complessivo di 5'500'000 franchi.

Le cifre indicate non sono stime o invenzioni del MPS, bensì il risultato di calcoli effettuati con la massima perizia da uno specialista riconosciuto del settore; confido quindi nel fatto che la sottocommissione finanze, il Gran Consiglio e il Ministero pubblico esaminino e quantifichino con il dovuto grado di approfondimento il danno arrecato allo Stato mediante la concessione, ai vari Consiglieri ed ex Consiglieri di Stato, di anni di riscatto a prezzi manifestamente e palesemente "stracciati"; prezzi che non trovano la benché minima giustificazione, né nella legge, né nella matematica, né in quei valori-guida che in ultima analisi dovrebbero ispirare le azioni e le decisioni di qualsiasi servitore dello Stato: la ragionevolezza e il buon senso.

Finanziamenti a fondo perso dell'abitazione dei Consiglieri di Stato

L'articolo 16 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, dal titolo: "Membri dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino", stabilisce che:

¹Se alla carica di Consigliere di Stato viene eletto un affiliato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, lo stesso trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti, senza interessi.

²*In contropartita gli anni prestati come dipendente dell'amministrazione statale saranno computati per determinare la pensione di diritto come quelli prestati in qualità di Consigliere di Stato.*

³*La somma delle rendite non può tuttavia superare i massimi previsti dalla presente legge, tanto per il consigliere pensionato quanto per i superstiti.*

Questo articolo di legge sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che la somma delle tasse e contributi ricevuti, senza interessi, **viene trasferita dall'Istituto di previdenza del Canton Ticino allo Stato**. Dunque lo Stato incamera l' avere di vecchiaia e, **in cambio, garantisce al Consigliere di Stato che gli anni di contribuzione accumulati prima dell'assunzione della carica siano tenuti in considerazione per la determinazione del vitalizio all'uscita dal gremio governativo**. Un enorme privilegio, potendo egli così beneficiare, in caso di partenza (**immediatamente ed a qualsiasi età**), del vitalizio comprensivo degli anni di servizio svolti presso l'amministrazione pubblica. Si rammenta che la legge del 1963 prevede un massimo della rendita dopo 15 anni (equivale al 60% dell'onorario di Consigliere di Stato), secondo la logica del primato delle prestazioni.

Dalle notizie riportate dal Corriere del Ticino lo scorso 9 maggio 2018, risulta che l'attuale Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali abbia ricevuto, dallo Stato, 700'000 franchi per l'acquisto della casa primaria.

Lo scorso 8 maggio Claudio Zali, rispondendo ad una mia domanda sul tema specifico, ha affermato che la base legale che permetterebbe tale versamento è da ricercare nella Legge federale sulla previdenza professionale (capitolo 4, sezione 2, artt. 30 a e segg). L'utilizzo della prestazione di libero passaggio comporterebbe una riduzione del periodo complessivo determinante per il calcolo delle future prestazioni. **L'impatto di questa riduzione sulle prestazioni potrà essere determinato unicamente al verificarsi dell'evento assicurato sulla base delle norme in vigore in quel momento.**

Affermazioni false e fuorvianti.

In primo luogo, bisogna ricordare che i Consiglieri di Stato non sono assoggettati alla Legge sulla previdenza professionale. A più riprese la maggioranza del Gran Consiglio, nel corso degli ultimi decenni, ha ribadito che i membri del Consiglio di Stato non sono da assoggettare alla previdenza professionale. Nemmeno la decisione presa dal Gran Consiglio a febbraio 2015 ha, a tutt'oggi, modificato tale situazione, né nella sostanza, né nella forma. Prova ne sia che il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 7182 del 20 aprile 2016, esclude un assoggettamento dei suoi membri alla previdenza professionale. L'unica novità adottata dal Gran Consiglio a febbraio 2015 è il versamento, da parte dei Consiglieri di Stato, di un contributo del 9%; decisione peraltro contestata proprio dal Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali tramite una petizione al Tribunale cantonale amministrativo.

In secondo luogo, come indicato in precedenza, la Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963 prevede che l' avere di vecchiaia di un Consigliere di Stato precedentemente alle dipendenze dall'amministrazione venga incamerato dallo Stato; in contropartita lo Stato, nella determinazione del futuro vitalizio (indipendente dall'età anagrafica), terrà in

considerazione gli anni svolti presso l'amministrazione. **Richiedere un versamento per l'abitazione primaria significa pertanto chiedere di utilizzare una seconda volta un determinato importo che ha già dato diritto ad un importante privilegio, addirittura con effetto immediato.** Detto in altro modo, è come utilizzare due volte una carta giornaliera valida per un solo giorno.

In terzo luogo, nelle disposizioni legali in materia di prelievo per l'abitazione primaria (legge sulla previdenza professionale, art. 30 c, cpv 4, ed articolo 50 RIPCT) viene chiaramente indicato che un prelievo (per l'abitazione primaria) comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza (rendite d'invalidità e pensionistiche).

Una cosa è innegabile: i Ministri precedentemente attivi presso l'amministrazione cantonale o nella magistratura, una volta assunta la carica di Consigliere di Stato e operato - come richiesto dalla legge - il trasferimento allo Stato del loro avere di vecchiaia, non sottostanno più alla legislazione sulla previdenza professionale. Pertanto, ad essi non risultano più applicabili le disposizioni della legge sulla previdenza professionale, bensì le regole peculiari che configurano il regime di vitalizio istituito dalla legge cantonale del 1963, con i privilegi che esso comporta.

I rilievi – peraltro volutamente astratti - svolti da Claudio Zali davanti al Parlamento appaiono, in verità come una chiara e lampante arrampicata sui vetri; un tentativo, insomma di giustificare con supponenza l'ingiustificabile: l'incasso senza nessuna base legale, e verosimilmente in concreto senza alcuna conseguenza negativa sul futuro vitalizio, di 700'000 franchi per il finanziamento dell'abitazione primaria. Importo, come sopra spiegato, già divenuto di proprietà dello Stato e che pertanto non costituiva più capitale "Il° pilastro" a disposizione dell'interessato ai sensi della LPP.

Riassumendo, la richiesta di restituzione dal 1998 al 2018 per rendita sostitutiva AVS, anni di riscatti e finanziamento a fondo perso della propria abitazione ammonta dunque a: fr. 2'000'000 + fr. 5'500'000 + fr. 700'000 = fr. 8'300'000.

Da parte mia rimango a vostra completa disposizione per eventuali complementi d'informazione o altro.

Con i miei più cordiali saluti.

Per l'MPS, Matteo Pronzini